Comune di Tivoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 7 giugno 2021

INDICE

Art.1	**Istituzione**	**pag. 3**
Art.2	**Finalità**	**pag. 3**
Art.3	**Funzioni**	**pag. 3**
Art.4	**Composizione**	**pag. 4**
Art.5	**Insediamento e durata**	**pag. 4**
Art.6	**Presidenza della Commissione**	**pag. 4**
Art.7	**Validità della Seduta ed approvazione delle proposte**	**pag. 5**
Art.8	**Funzionamento della Commissione**	**pag. 5**
Art.9	**Strutture operative**	**pag. 6**
Art.10	**Relazione e Programma annuale**	**pag. 6**
Art.11	**Indennità e compensi**	**pag. 6**
Art.12	**Disposizioni finanziarie**	**pag. 6**
Art.13	**Rinvio ad altri Regolamenti**	**pag. 6**
Art.14	**Entrata in vigore**	**pag. 6**

ART. 1
ISTITUZIONE

E' istituita nel Comune di Tivoli la Commissione Comunale per le Pari Opportunità come previsto dall'art. 15 dello Statuto Comunale. La Commissione è organismo permanente che opera al fine di dare attuazione ai principi di uguaglianza e parità fra tutti i cittadini e le cittadine così come sanciti dagli artt. 3, 37, 51 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e nello statuto comunale.

ART. 2
FINALITÀ

La Commissione per le Pari Opportunità è strumento di cui si dota il Comune per promuovere e diffondere valori di uguaglianza e pari dignità fra le persone, una cultura delle pari opportunità di genere e la piena e libera partecipazione delle donne alla vita della comunità.
La Commissione ha, inoltre, come scopo l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale e mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di qualsiasi persona per ragioni connesse al genere, alla religione, all'appartenenza etnica, alla cultura e alle abilità psico-fisiche, all'età, all'orientamento sessuale e all'orientamento politico.
L'obiettivo fondamentale è quello di promuovere una cultura dell'accoglienza nel pieno rispetto dei diritti umani volta all'inclusione di ogni essere umano nella società.

ART. 3
FUNZIONI

Nell'ambito delle finalità di cui sopra la Commissione è un organo permanente consultivo e di proposta per l'Amministrazione comunale. Esercita le sue funzioni in piena autonomia e svolge tali funzioni in collegamento con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e territoriale; opera in stretto contatto con gruppi, associazioni, movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, sindacali, lavorative ed imprenditoriali, enti pubblici e privati che si occupano a vario titolo di parità di genere e dei cittadini per individuare forme di collaborazione, scambio e coordinamento di iniziative comuni.
Seppur il tema fondamentale della sua attività sia la discriminazione e la violenza di genere, gli ambiti di competenza e d'interesse sono molteplici; la commissione, infatti, si occupa di tutte quelle situazioni che vedono individui vittima delle più svariate forme di discriminazione diretta e/o indiretta per motivi legati al genere, alla religione, all'appartenenza etnica, alle abilità psico-fisiche, all'età, all'orientamento sessuale e all'orientamento politico.
Questa commissione ha il compito di dare un impulso forte finalizzato alla creazione di una città accogliente, inclusiva, plurale, fondata sulla cultura del rispetto e a misura di cittadina/o migliorandone la partecipazione attiva.

In linea generale la Commissione:

- assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell'art. 2 del presente Regolamento;
- elabora e formula all'Amministrazione comunale proposte tendenti ad armonizzare gli interventi della stessa con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità nei servizi civili, sociali, assistenziali, sanitari e culturali promuovendo azioni positive per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisce l'uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità;

- collabora, quando necessario, con le altre Commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano le pari opportunità.
- sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, associazioni di genere, varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità di genere, per educare le nuove generazioni alla cultura della valorizzazione della differenza di genere al fine del superamento di mentalità, atteggiamenti e modelli stereotipati;
- promuove iniziative di collaborazione ed attività che favoriscono la promozione di pari opportunità, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni di genere, varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità di genere;
- favorisce e promuove azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile e iniziative intese a qualificare o riqualificare professionalmente le donne agevolandone l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;
- promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
- redige e presenta all'Amministrazione, *in sede di predisposizione di bilancio di previsione, il programma delle sue attività;*
- presenta all'Amministrazione una relazione conclusiva in sede di conto consuntivo rispetto alle tematiche e finalità di sua competenza;
- formula pareri non vincolanti su proposte di delibera relative agli atti di programmazione e pianificazione annuali e pluriennali riguardanti le materie di propria competenza e sulla regolamentazione dei servizi resi dall'Amministrazione comunale. I pareri devono essere resi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. Qualora entro detto termine la Commissione non si dovesse esprimere l'organo collegiale competente procederà all'adozione del provvedimento.

ART. 4
COMPOSIZIONE

La Commissione è composta da n. 8 consiglieri/e in base al criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza favorendo prioritariamente il principio della parità di genere.

ART. 5
INSEDIAMENTO E DURATA

La Commissione Pari Opportunità è nominata dal Consiglio comunale con votazione palese entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta.
Al fine di definire la proposta di composizione della Commissione il Presidente del Consiglio, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 4 del presente Regolamento, promuove le opportune intese tra i gruppi.
La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ART. 6
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio ed ha validità con il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Durante la prima

seduta, i membri al proprio interno, eleggono con votazione segreta, nominativa e a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente.
E' compito del Presidente:

1) la convocazione della Commissione in base alle modalità previste del presente regolamento;
2) la proposta dell'O.D.G. delle riunioni della Commissione;
3) la promozione per l'attuazione di ogni iniziativa approvata dalla Commissione stessa;

Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale.

ART. 7
VALIDITÀ DELLA SEDUTA ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora.
La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La commissione viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario per l'espletamento delle funzioni della Commissione stessa, comunque almeno quattro volte l'anno e ogni volta ve ne sia la richiesta da parte di un terzo dei componenti della stessa.
La convocazione avviene con avviso via mail o pec, con indicazione del giorno, orario e modalità di svolgimento (in presenza o on-line) e del relativo ordine del giorno. Nel caso di modalità di svolgimento in presenza l'avviso conterrà indicazione del luogo della riunione, nel caso di modalità di svolgimento online l'avviso conterrà indicazione della piattaforma utilizzata.
L'avviso della convocazione deve essere fatto pervenire al recapito indicato dai componenti, due giorni prima della seduta, o in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima della data di convocazione.
Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione dei dirigenti competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e dipendenti del Comune in base alle specifiche competenze.
La Commissione collabora costantemente con le associazioni territoriali di genere e con l'associazione/ente che gestisce il Centro Antiviolenza di Tivoli. Le suddette associazioni, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art.3 del presente Regolamento, vengono convocate in Commissione almeno due volte l'anno.
La Commissione collabora, inoltre, con gruppi e movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, sindacali, lavorative ed imprenditoriali, enti pubblici e privati che si occupano a vario titolo di parità di genere e dei cittadini con i quali istituisce tavoli di confronto ogni qual volta lo ritiene necessario per individuare forme di collaborazione, scambio e coordinamento di iniziative comuni.
È data facoltà alla commissione di istituire nel proprio seno dei gruppi di lavoro che lavoreranno per progetti mirati e definiti, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno tre componenti della Commissione scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità. Ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice scelta al suo interno

che tiene, inoltre, contatti con la Presidente della Commissione. Le sedute dei gruppi di lavoro non comportano alcun compenso per i suoi componenti.

ART. 9
STRUTTURE OPERATIVE

La sede istituzionale della Commissione è presso il Municipio del Comune di Tivoli.
La Commissione può riunirsi sia in presenza che in modalità online su piattaforma che garantisca la partecipazione di tutte le componenti.
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione, un/una dipendente comunale nominato dal Segretario Generale o un suo sostituto.
Il Segretario della Commissione deve svolgere tutte le funzioni atte a garantire il funzionamento della commissione stessa.
Spetta al segretario redigere il verbale delle sedute, verbale che viene sottoscritto dallo stesso e dalla Presidente della Commissione stessa.
Eventuali gruppi di lavoro istituiti dalla Commissione hanno facoltà di riunirsi presso la sede comunale o altra sede messa a diposizione dall'Amministrazione comunale e hanno il compito di redigere un verbale sintetico della riunione che verrà consegnato alla Segretaria e al Presidente di Commissione.

ART. 10
RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

La Commissione, in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo, di norma entro il 30 novembre, propone al Sindaco e all'assessorato competente, un programma delle proprie attività con l'indicazione degli eventuali relativi costi.
La Commissione, inoltre, in sede di conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

ART. 11
INDENNITÀ E COMPENSI

Alle componenti la Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione pari a quello stabilito ai consiglieri comunali per lo svolgimento delle altre Commissioni permanenti.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione ed al suo funzionamento, il Comune provvede allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità.

ART. 13
RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 07/11/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE

Tale Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di approvazione dello stesso con delibera del Consiglio comunale.